

DICHIARAZIONE DI NASCITA

La dichiarazione di nascita è la denuncia obbligatoria di ogni nuovo nascituro. In presenza di genitori uniti in matrimonio, essa può essere resa, indistintamente, da:

- a) uno dei due genitori (*se minore di anni 16 occorre l'autorizzazione del giudice tutelare*);
- b) procuratore speciale;
- c) medico;
- d) ostetrica;
- e) altra persona che ha assistito al parto.

Per la denuncia di nascita non sono necessari testimoni.

La donna che decide di non essere nominata come madre del neonato, deve manifestare la sua volontà all'Ostetrica che le presta assistenza medica, oppure, prima del parto, deve riferire la sua scelta all'Assistente Sociale della Clinica Ostetrica. La donna, così facendo, non compie un reato, ma tutela il neonato e se stessa.

Documentazione

- ✓ attestazione di nascita rilasciata dal medico o ostetrica che ha assistito al parto (*struttura ospedaliera o casa di cura*) contenente le generalità della puerpera, la casa di cura ove è avvenuta la nascita, il giorno e l'ora della nascita e il sesso del bambino.
- ✓ Per chi non ha ricevuto assistenza sanitaria, è necessaria una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 (**All_A**);
- ✓ Documento di identità del/dei dichiarante/i.

Per il cittadino straniero: passaporto o documento equipollente in corso di validità.

Quando e dove

Sono previste tre diverse possibilità attraverso cui rendere la dichiarazione di nascita:

- a) Entro i **3 giorni** successivi alla data di nascita se la denuncia è fatta direttamente all'indirizzo sanitario dell'ospedale o della casa di cura ove è avvenuto il parto. La trascrizione dell'atto di nascita va fatta nel Comune del cui territorio è situato il centro di nascita oppure, su esplicita richiesta, nel comune di residenza della madre.
- b) Entro i **10 giorni** successivi alla data di nascita presso il Comune in cui è avvenuto il parto o presso il Comune di residenza di uno dei due genitori (*se il 10° giorno è festivo la denuncia può essere effettuata il giorno successivo*).

L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre, deve comunicare al Comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.

Qualora i genitori risiedano in due comuni diversi ed abbiano scelto di rendere la dichiarazione di nascita all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza del padre, il minore va sempre iscritto anagraficamente nel Comune di residenza della madre, l'atto di nascita va inviato al Comune di residenza della madre per l'inserimento del figlio nel suo stato di famiglia e la trascrizione dell'atto stesso.

Attribuzione del nome

Il/I dichiarante/i impone per il neonato il nome. L'art. 34 del DPR 396/2000 vieta di:

1. imporre al bambino lo stesso nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi;
2. assegnare come nome un cognome;
3. attribuire al nato un nome ridicolo o vergognoso;

4. ai figli di genitori sconosciuti, imporre nomi dai quali sarebbe possibile facilmente individuarne comunque l'origine familiare (Es. "Rossi Esposito").
5. per quanto attiene ai nomi stranieri, si richiede che vengano utilizzate solo le lettere dell'alfabeto italiano (esteso alle lettere: J, K, X, Y e W), pur con il mantenimento dei "segni diacritici" propri della lingua d'origine degli stessi.

Se il genitore indicasse un nome vietato, l'Ufficiale di Stato Civile è tenuto ad informarlo dell'impedimento di legge esistente, ma se il "Dichiarante la nascita" insiste, egli è tenuto a procedere comunque alla formazione dell'Atto di Nascita con il nome richiesto. In seguito, l'Ufficiale di Stato Civile deve comunicare il fatto al Procuratore della Repubblica territorialmente competente, per l'avvio di una Procedura d'ufficio di Rettificazione del nome.

L'art. 35 del citato DPR, inoltre prescrive:

1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da **un solo nome o da più nomi**, anche separati, non superiori a tre.
2. **Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola**, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe **deve essere riportato solo il primo dei nomi.**"

Cognome

Al bambino/a nato/a spetta il cognome paterno. In presenza di un unico genitore, che effettua il riconoscimento al momento della denuncia di nascita, il cognome sarà di questo genitore. Su espressa richiesta di entrambi i genitori, di comune accordo, al bambino è possibile attribuire ambedue i cognomi, presentando apposita richiesta contestuale alla dichiarazione di nascita. **(All_B)**

Bambino nato morto

In caso di bambino nato morto, ovvero morto prima della dichiarazione, la competenza è dell'ufficiale dello stato civile del Comune di nascita.

Genitori stranieri

Per i genitori stranieri residenti segue lo stesso iter di cui sopra. Per i non residenti sussiste l'obbligo di dichiarazione di nascita nel Comune di nascita o di residenza di uno dei due genitori.

La tardiva dichiarazione di nascita

Si tratta della dichiarazione fatta dopo oltre 10 giorni dalla nascita dall'obbligato che si presenta spontaneamente.

Il dichiarante dovrà indicare le ragioni del ritardo, da inserire nello stesso atto di nascita e dovrà comunque produrre l'attestazione

di nascita o di constatazione di avvenuto parto o la dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR 445/2000. **(All_A)**

L'Ufficiale di Stato Civile procede alla formazione tardiva dell'atto di nascita e ne dà segnalazione al Procuratore della Repubblica.

Le motivazioni del ritardo devono essere indicate nel corpo dell'atto stesso.

Omessa dichiarazione di nascita

Quando, decorso di dieci giorni dalla

nascita, costui l'Ufficiale dello Stato Civile che la dichiarazione di nascita non è stata fatta eppure tardivamente, questi

dovrà subito trasmettere il rapporto al Procuratore della Repubblica affinché intervenga per promuovere l'emanazione del decreto del Tribunale che permetta la formazione dell'atto di nascita omesso.

Ricevuto il decreto del Tribunale, l'Ufficiale dello Stato Civile formerà l'atto di nascita omesso,

riportando gli elementi essenziali del provvedimento giudiziario relativo alla nascita e alla generalità dell'interessato; e, se l'atto non contiene l'attribuzione del nome, deve provvedervi all'attribuzione.

Nascita in mare, aereo, treno

In **mare**, il Comandante formal'atto entro 24 ore dalla nascita, da trasmettere all'autorità marina ed all'Ufficiale di Stato Civile.

In **aereo** il Comandante rende denuncia al Comandante aeroporto in Italia, forma il verbale da trasmettere all'Ufficiale di Stato Civile.

In **treno**, il Capotreno redige verbale da consegnare al capostazione della prima fermata del treno ed all'Ufficiale di Stato Civile del comune della stazione, trasmetterà l'atto al comune di residenza genitori.

Riferimenti normativi

Codice civile artt. 250 e segg.

DPR 396/2000

L. 218/1995

Costo:

Esente

Dove rivolgersi

Ufficio Nascite

Ufficiali di Stato civile responsabili del procedimento: sigg. Barillà Giovanni e Caridi Natale e

Tel. 0965-3622464

Via Torrione Prol. to n. 2/N, Reggio Calabria